

Il Tar sospende l'efficacia di tutti gli atti della dichiarazione del dissesto finanziario e della istituzione dell'addizionale comunale sull'Irpef

di Roberto Nannarone

Con il decreto n. 50 del 18 marzo 2020, pubblicato il giorno successivo, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Umberto Realfonzo, ha accolto la domanda di tutela cautelare e per l'effetto ha sospeso tutti i provvedimenti impugnati relativi al dissesto finanziario del Comune di Scanno. Ha poi fissato la camera di consiglio il prossimo 22 aprile per la trattazione collegiale.

Si tratta di un provvedimento che il Tar, vista l'emergenza Covid-19, ha inteso assumere dopo aver esaminato nel merito il ricorso presentato dai Consiglieri Comunali di Minoranza del Comune di Scanno, dall'ex Sindaco Pietro Spacone e da due cittadini per il tramite dell'avvocato Carlo Costantini, contro il Comune di Scanno e nei confronti dell'attuale Sindaco Giovanni Mastrogiovanni.

Disattendendo l'eccezione pregiudiziale mossa dall'Avv. Pietro Referza, legale di fiducia del Comune, sulla inammissibilità del ricorso, il Presidente del Tar, in linea preliminare, ha rilevato che *“non si hanno dubbi sull'ammissibilità del presente gravame in quanto”*, ... nel caso in esame, i provvedimenti impugnati incidono in via diretta sul munus dei componenti del Consiglio Comunale, *“in quanto integrano comunque una preclusione parziale dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito”*.

Il Tar, in particolare, a seguito di *“una sommaria delibazione propria della fase”*, ha ritenuto che *“la domanda cautelare interinale appare suscettibile di favorevole apprezzamento”*, rilevando che:

- *“... si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste ...”* (art. 244, D. Lgs. 267/2000);
- la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge;
- il procedimento in parola richiede, quindi, una approfondita istruttoria dalla quale deve emergere l'impossibilità dell'attivazione di un diverso strumento giuridico;
- l'art. 242 dispone che *“... sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari ...”*;
- al 31 dicembre 2018 (ultimo esercizio chiuso con rendiconto approvato) il Comune di Scanno non risultava strutturalmente deficitario in base ai dati di cui alla predetta tabella e come riconosciuto anche nella relazione allegata alla delibera di dissesto nella quale si legge che l'Ente *“non risulti essere strutturalmente deficitario secondo gli indici di deficitarietà strutturale...”*.

Sono alcune delle tesi che l'avvocato Costantini aveva prospettato nel ricorso introduttivo e che l'avvocato del Comune aveva puntualmente contestato nella memoria di costituzione dell'Amministrazione comunale, con la quale era stato, peraltro, richiesto il rinvio della discussione collegiale.

Il provvedimento cautelare non è una semplice sospensione della deliberazione consiliare n. 34 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto "Accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Scanno, ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. n.267/2000" pubblicata il successivo 11 dicembre, dei relativi pareri ed allegati (segnatamente della relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente del 29 novembre 2019 ex art. 246, comma 1, D. Lgs. 267/2000, della relazione a firma del Prof. Dr. Andrea Ziruolo del 19 novembre 2019 e del parere del responsabile del servizio dell'area finanziaria, Vice Sindaco Marone Giuseppe) e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ma è una sospensione di tutti gli atti impugnati.

Resta sospesa, quindi, anche l'efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale di Scanno n. 41 del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000", dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 27 gennaio 2020 con la quale è stata istituita l'Addizionale comunale sull'Irpef con l'applicazione dell'aliquota massima.

A sostegno del provvedimento cautelare il Presidente del Tar ha evidenziato che *"la circostanza riportata nella relazione tecnica (redatta dal Prof. Dr. Andrea Ziruolo) secondo cui "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243bis e ss. trova significativi limiti applicativi conseguenti all'eccessivo ricorso da parte degli enti locali che non danno più tempi certi alle relative procedure, impedendo di poter gestire le transazioni con i creditori dell'ente che richiedono certezza dei tempi di monetizzazione del credito" denota una valutazione discrezionale che esula dalla valutazione relativa alla procedura di dissesto che, come sottolineato, è una determinazione vincolata in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge"*.

La discussione collegiale alla Camera di consiglio è stata fissata per il 22 aprile 2020, mentre la discussione del merito è prevista nella seduta del 6 maggio 2020.

Si va quindi verso l'annullamento delle predette deliberazioni, perché, come è stato evidenziato dall'ex Sindaco Pietro Spacone, il Presidente del Tar, pur non essendovi tenuto, è entrato specificamente nel merito del ricorso e della memoria presentati, condividendone tutta la struttura portante, con la quale evidentemente i ricorrenti, attraverso l'avvocato Carlo Costantini, sono riusciti a dimostrare che la decisione a maggioranza del Consiglio Comunale di dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Scanno costituiva espressione di una scelta discrezionale, laddove invece il dissesto costituisce una determinazione vincolata.

L'Amministrazione Comunale è quindi tenuta ad eseguire quanto disposto dal decreto cautelare, chiedendo, se del caso, anche la rimozione dal portale www.portalefederalismofiscale.gov.it del MEF – Dipartimento delle Finanze – Fiscalità regionale e locale – della deliberazione n. 41 del 30 dicembre 2019 con la quale è stata istituita l'Addizionale comunale sull'Irpef.